

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1489}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, VITALI

Disposizioni per la lotta alla pedofilia

Presentata il 2 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, sulla spinta di sempre più drammatici episodi di cronaca, sono stati recentemente varati alcuni provvedimenti legislativi che innovando profondamente la materia dei delitti contro la morale e la libertà sessuale, prestano una particolare attenzione alla disciplina dei casi di violenza sui minori anche nell'ambito familiare.

In particolare con la legge 3 agosto 1998, n. 269, è stata introdotta una serie di norme contro la pedofilia, che costituisce il risultato dell'impegno assunto dal nostro Paese in virtù della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20

novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della successiva Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, in ordine alla tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.

Al di là di alcune significative innovazioni — quali, sul piano sostanziale, l'introduzione di una pluralità di figure di reato volte a perseguire specifiche condotte di sfruttamento di minori a sfondo sessuale e, sul piano processuale, l'inserimento di una serie di disposizioni atte a

rendere più efficace la repressione di tali reati, con la possibilità in taluni casi di perseguire persino dei fatti commessi all'estero dal cittadino italiano — ci si trova peraltro di fronte ad una legislazione carente, che non consente al magistrato di perseguire severamente, come è necessario, isolandoli, soggetti che, anche quando non riescono a portare alle estreme conseguenze i loro turpi propositi, tanto male possono cagionare alle piccole vittime indifese.

Si pensi al personaggio che blandisce il minore con provocanti profferte o a quello che detiene e cede materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale degli stessi minori o a quello, ancora, che commercia tale materiale su INTERNET, incrementando così un mercato indegno e pericoloso. Nel primo caso, attualmente, sarebbe al massimo ipotizzabile il reato di molestia alle persone indicate all'articolo 660 del codice penale, punibile con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, mentre negli altri casi, al pari di quanto avviene per le ipotesi di maltrattamenti in famiglia previste dal primo comma dell'articolo 572 del medesimo codice, il colpevole viene punito con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione e che escludono l'applicazione della carcerazione preventiva obbligatoria.

Avviene, così, che l'opinione pubblica, scarsamente informata, possa rimanere talvolta sconcertata nell'apprendere, attraverso i *mass media*, che un soggetto, arrestato dopo essere stato sorpreso a sevizare o a molestare, in maniera anche pesante, un bambino ovvero a divulgare per via telematica notizie od informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, abbia poi riacquistato subito dopo la libertà. È allora quanto mai opportuna (in qualità di intervento urgente e primario) l'introduzione di una ulteriore figura di reato, quella delle molestie sessuali, ravvisabile in tutti quei comportamenti di molestie a sfondo sessuale, anche attraverso scritti o a mezzo telefono, che attualmente, come già rilevato, non possono che rientrare nel-

l'ambito del disposto di cui all'articolo 660 del codice penale. È necessario, poi, insaprire le pene previste per le ipotesi di distribuzione, divulgazione e pubblicazione, anche per via telematica, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, di cui all'articolo 600-ter, commi terzo e quarto, del codice penale, o quantomeno prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza del reato.

È indispensabile, poi, che le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati siano scontate interamente, senza possibilità di usufruire di benefici, quali l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semi-libertà o la liberazione anticipata.

Con la sentenza di condanna dovrebbe essere prevista la sanzione accessoria dell'interdizione informatica, con il divieto per il pedofilo di poter usufruire persino di una linea telefonica, così da costringerlo ad un vero e proprio isolamento telematico, che — pur se aggirabile — potrebbe pur sempre costituire un deterrente.

In caso di reati di tale fatta perpetrati in ambito familiare dovrebbe ancora essere contemplato, sempre come sanzione accessoria, l'allontanamento immediato del condannato dall'abitazione familiare, laddove attualmente è previsto che ad essere allontanata sia invece la piccola vittima incolpevole.

Sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha attuato la riforma dei reati a sfondo sessuale, facendoli rientrare tra quelli contro la libertà personale, dopo aver riformulato le vecchie ipotesi di reato della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, oggi conglobate nel reato di «violenza sessuale» previsto dall'articolo 609-bis del codice penale, sarebbe infine opportuno che l'imputato per i delitti di violenza sessuale in danno ai minori venisse sottoposto sistematicamente a perizia psichiatrica, con l'obbligo, previa applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura, di sottoporsi ad un idoneo trattamento sanitario.

Da ultimo è da sottolineare come sia fondamentale che i processi per fatti quali quelli di cui si discute siano celebrati nel più breve tempo possibile, ricorrendo, ove non sussistano impedimenti, al rito direttissimo; e ciò, in quanto da un lato è utile, sotto il profilo della difesa sociale, che colui che si sia

macchiato di così gravi delitti sia immediatamente posto in condizioni di non nuocere ulteriormente e, dall'altro lato, sarà così possibile evitare alle giovanissime vittime il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze che è bene possano essere cancellate il prima possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 600-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a diciotto anni » e le parole: « da lire trenta milioni a lire trecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire settanta milioni a lire settecento milioni ».

ART. 2.

1. All'articolo 600-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quindici anni » e le parole: « da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire sessanta milioni a lire seicento milioni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

c) al quarto comma, le parole: « fino a tre anni » e « da lire tre milioni a lire dieci milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « da uno a cinque anni » e « da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni ».

ART. 3.

1. All'articolo 600-*quater* del codice penale, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni » e le parole: « tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci milioni ».

ART. 4.

1. All'articolo 600-*quinqüies* del codice penale, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a

quindici anni » e le parole: « da lire trenta milioni a lire trecento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « dal lire cinquanta milioni a lire quattrocento milioni ».

ART. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqüies* è sempre disposta l'interdizione informatica del soggetto, con il divieto di disporre di una linea telefonica.

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies* e 600-*octies*, quando i fatti si siano verificati in ambito familiare, deve essere disposto l'allontanamento immediato dello stesso condannato dall'abitazione familiare ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 600-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 600-*octies*. — (*Molestie a sfondo sessuale*). — Chiunque, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ovvero con scritti, con il mezzo del telefono o per via telematica, reca ad un minore molestie a sfondo sessuale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) da un ascendente o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 221 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 221-*bis*. — (*Pedofili*). — I condannati alla reclusione per i reati di cui agli

articoli 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-octies sono ricoverati in una casa di cura e di custodia per essere sottoposti ad un idoneo trattamento sanitario.

Se la pena inflitta è inferiore ai tre anni di reclusione, al ricovero in casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo i sezioni speciali ed ha una durata minima di un anno ».

ART. 8.

1. Chiunque diffonda immagini da siti telematici riguardanti lo sfruttamento della prostituzione minorile è punito ai sensi dell'articolo 600-bis del codice penale.

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-ter. — (*Divieto assoluto di concessione di benefici*). — 1. I condannati per taluno dei reati previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'articolo 600-octies del codice penale sono esclusi dalla concessione dei benefici stabiliti dalla presente legge ».

ART. 10.

1. Per i reati previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell'articolo 600-octies del codice penale si procede con giudizio direttissimo.

ART. 11.

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale le parole: « commi primo e secondo, » sono soppresse, e dopo le parole: « articolo 600-quinquies » sono inserite le seguenti: « e delitto di molestie sessuali previsto dall'articolo 600-octies ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010260